



Comune di Casciana Terme

Provincia di PISA

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 47 DEL 11.11.2013

OGGETTO:DELIBERA C.C. N. 30 DEL 30.07.2013 REGOLAMENTO TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES) APPROVAZIONE - MODIFICHE

L'anno DUEMILATREDICI e questo giorno UNDICI del mese di NOVEMBRE alle ore VENTUNO e QUARANTACINQUE minuti presso la sala del Consiglio comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco in data 07.11.2013, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria.

Presiede la seduta il Sindaco Giorgio Vannozzi , partecipa con funzioni consultive, referenti di assistenza e verbalizzazione (art.97 c.IV lettera a) D.Lgs 18.08.2000 n.267) il Segretario Comunale Dr.ssa Daniela Di Pietro.

Dei Consiglieri comunali sono presenti n. 14, oltre il Sindaco come segue:

	P	A		P	A
DAMIANO SCATENI	X		NICOLA BENINCASA	X	
LUCA FRACASSI	X		ALESSANDRO MARCONI	X	
FABRIZIO MARTOLINI		X	MASSIMO LENZI	X	
SILVIA PASSERAI	X		FRANCESCO BIASCI	X	
FEDERICO BARONI	X		DESIDERI GIULIANO	X	
FRANCESCA LENZINI	X		ELISABETH LEHMANN	X	
DONATELLA PINZUTI		X	ELENA MONTAGNANI	X	
SANDRO FRANCALANCI	X		MICHELE BADALASSI	X	

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Sono nominati scrutatori i signori: Badalassi- Lehmann - Scateni.

Il Sindaco passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno e propone ai Consiglieri di effettuare un'unica discussione sui punti relativi alla TARES, in particolare i punti iscritti al n. 2 "DELIBERA C.C. N. 30 DEL 30.07.2013 REGOLAMENTO TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES) APPROVAZIONE- MODIFICHE", al n.3 "DELIBERA C.C. N. 31 DEL 30.07.2013 "TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES) PIANO FINANZIARIO ANNO 2013 APPROVAZIONE" - MODIFICHE", al n. 4 "DELIBERA C.C. N. 32 DEL 30.07.2013 "TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES) TARIFE ANNO 2013 APPROVAZIONE"- MODIFICHE" e al n. 5 "DELIBERA C.C. N. 22 DEL 28.05.2013 DETERMINAZIONE DELLE RATE E DELLE SCADENZE DI VERSAMENTO DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI PER L'ANNO 2013- MODIFICHE" dell'ordine del giorno odierno, e poi procedere con votazioni separate.

Il Sindaco cede la parola ai Capigruppo per eventuali osservazioni.

I Capigruppo nulla osservano.

Successivamente, il Sindaco cede la parola all'Assessore Francesca Lenzini per relazionare sugli argomenti.

L'Assessore Francesca Lenzini illustra le modifiche al Regolamento TARES, che riguardano in particolare l'art. 14 e la lett. f), al Piano Finanziario TARES, rispetto al quale precisa che l'importo complessivo rimane invariato rispetto a quello approvato a luglio, ma vi è una diversa allocazione delle cifre tra i vari capitoli e una diversa allocazione delle voci. Infine, per quanto riguarda le tariffe l'Assessore precisa che vi è un alleggerimento che non riguarda le utenze domestiche ed illustra la modifica delle tariffe proposta.

Il Sindaco ringrazia l'Assessore Lenzini ed apre il dibattito.

Il Capogruppo Biasci Francesco, chiesta ed ottenuta la parola, ricorda che gli argomenti sono stati già oggetto di discussione in Commissione, prende atto della disponibilità dell'Amministrazione a trovare correttivi e rileva come le Autonomie locali, ormai, non contino più nulla, e facciano da sportello, prendono solo atto di quanto deciso. Ringrazia l'Amministrazione e gli uffici per lo sforzo fatto di al fine di perequare il più possibile le tariffe TARES. Tuttavia, non ritiene che così si faccia una politica che solleciti la gente a partecipare al risanamento della finanza pubblica. Annuncia di essere favorevole alla proposta di modifica del Regolamento e delle rate TARES, mentre è contrario agli altri due punti.

Il Sindaco interviene e ringrazia l'Assessore Lenzini per il lavoro fatto per rivedere il Piano Finanziario e le tariffe TARES. Ritiene che il nodo TARES per Comuni, che come Casciana Terme, vengono dalla TARSU e che mettevano risorse per ridurre l'impatto sui cittadini, sia che ora non è più possibile. Facendo un discorso più generale evidenzia come i diversi Governi che si sono succeduti alla guida del Paese abbiano rimescolato i tributi locali, si è passati dall'ICI all'IMU, dalla TARSU - TIA alla TARES e si sa già che il prossimo anno non ci saranno né l'IMU né la TARES. Rileva che comuni come Casciana Terme, di piccole dimensioni, abbiano dovuto fare un grosso per sforzo di formazione per regolamentare il nuovo tributo per poi arrivare il giorno dopo a stracciarlo e ritiene che un problema ancora maggiore sia la non conoscenza del tributo, che comporta per i piccoli Comuni un salto nel buio. Rileva che se i Governi non fanno una riforma seria dei tributi è evidente che qualunque autonomia degli Enti Locali viene meno. Inoltre ricorda che con riferimento al bilancio 2012 si sia avuta certezza sul Fondo di rotazione a bilancio chiuso e ritiene che questo sia un modo pericolosissimo di gestione della cosa pubblica. Evidenzia come, a

suo parere, l'attenzione del Governo rispetto agli Enti Locali sia pari a zero ed anche la proposta di legge costituzionale avanzata dal Ministro Delrio sia un insieme di norme messe insieme in fretta e furia.

Il Sindaco, non essendoci ulteriori richieste di intervento, dichiara concluso il dibattito e passa alla votazione.

Il testo integrale degli interventi è riportato nell'allegato sub lettera "D" all'originale della presente deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2013, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

VISTO l'art. 14, comma 46, del medesimo decreto che, a decorrere dal 01/01/2013, dispone la soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunale di assistenza;

TENUTO CONTO che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01/01/2013, cessa di avere applicazione nel comune di Casciana Terme la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data;

CONSIDERATO che l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, è applicabile, a norma dell'art. 14, comma 45, del D.L. 201/2011, anche al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

VISTI

- l'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono che: "le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti... I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo...";
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";

- l'art. 14, comma 22, del D.L. 201/2011, nel quale si stabilisce che, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, il Consiglio Comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, la disciplina delle riduzioni tariffarie, la disciplina di eventuali riduzioni ed esenzioni, l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta ed i termini di presentazione della dichiarazione e del versamento del tributo;

RICHIAMATI

- l'art. 1, comma 381, della L. 24/12/2012, n. 228, che ha differito al 30/11/2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2013;
- l'art. 10, comma 4-quater, lett. b) del DL 8 aprile 2013 n.35, convertito dalla L.6 giugno 2013, n.64, che ha ulteriormente prorogato al 30 settembre 2013 il termine in cui gli enti locali devono deliberare il proprio bilanci di previsione per l'anno 2013;
- l'art. 8, comma 1, del DL 31/08/2013 n. 102, convertito dalla Legge 28 ottobre 2013, n. 124 ha ulteriormente prorogato al 30 novembre 2013 il termine in cui gli enti locali devono deliberare il proprio bilanci di previsione per l'anno 2013;

DATO ATTO

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 30/07/2013 ad oggetto: " Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)" è stato approvato il regolamento comunale sul tributo TARES;

- che l'art.14, comma 1, lettera f) e comma 4, così statuiscono:
Art. 14, comma 1 lettera f):

"contribuenti nel cui nucleo familiare siano presenti persone portatrici di handicap, ai sensi della L. 104/1992, o con invalidità al 100% (o persone a cui è stata riconosciuta la condizione di non autosufficienza ai sensi della L.18/1980), e che lo stesso non percepisca altro reddito oltre a pensione con importo non superiore a quello minimo dell' INPS, o vitalizio aventi causa dalla condizione di handicap e/o invalidità: riduzione del 15,00% . La riduzione si applica dall'anno successivo alla richiesta allegando la relativa certificazione.";

Art.14, comma 4:

"Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita il tributo è ridotto in misura del:

- a) 30,00% se la distanza dell'utenza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore o pari a 500 metri lineari (calcolati sulla strada carrozzabile) ma inferiore a 1000 metri lineari;*
- b) 60,00% se la distanza dell'utenza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore o pari a 1001 metri lineari (calcolati sulla strada carrozzabile).";*

RITENUTO OPPORTUNO

- modificare la lettera f) comma 1 dell'art. 14 nel seguente modo:
l'espressione "~~e che lo stesso non percepisca~~" è sostituita con "e che le stesse persone non percepiscano"
per cui l'art. 14, comma1, lett f) diventa il seguente:

“contribuenti nel cui nucleo familiare siano presenti persone portatrici di handicap, ai sensi della L. 104/1992, o con invalidità al 100% (o persone a cui è stata riconosciuta la condizione di non autosufficienza ai sensi della L.18/1980), e che le stesse persone non percepiscano altro reddito oltre a pensione con importo non superiore a quello minimo dell' INPS, o vitalizio aventi causa dalla condizione di handicap e/o invalidità: riduzione del 15,00% . La riduzione si applica dall'anno successivo alla richiesta allegando la relativa certificazione.”;

- l'Art.14, comma 4:

“Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita il tributo è ridotto in misura del:

- a) 30,00% se la distanza dell'utenza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore o pari a 500 metri lineari (calcolati sulla strada carrozzabile) ma inferiore a 1000 metri lineari;*
- b) 60,00% se la distanza dell'utenza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore o pari a 1001 metri lineari (calcolati sulla strada carrozzabile).”*

viene sostituito come segue:

“Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita il tributo è ridotto in misura del 60,00% se la distanza dell'utenza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore o pari a 500 metri lineari (calcolati sulla strada carrozzabile).”;

DATO ATTO che il testo del Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi è quello allegato sotto la lettera “A” al presente atto ;

RILEVATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

DATO ATTO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 08.11.2013;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria espressi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, dal Responsabile del Settore 2, Dott. Franco Piazza, che si allegano sotto la lett. “B”;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, che si allega sotto la lett. “C”;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Con la seguente votazione, espressa in forma palese, per alzata di mano,

Favorevoli	n.	15
Contrari	n.	0
Astenuti	n.	0
Presenti	n.	15
Votanti	n.	15

DELIBERA

1. Di modificare il Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi come segue:
 - all'art. 14, comma 1, lett. f) l'espressione "e che lo stesso non percepisca" è sostituita con "e che le stesse persone non percepiscano"
per cui l'art. 14, comma 1, lett f) diventa il seguente:
"contribuenti nel cui nucleo familiare siano presenti persone portatrici di handicap, ai sensi della L. 104/1992, o con invalidità al 100% (o persone a cui è stata riconosciuta la condizione di non autosufficienza ai sensi della L.18/1980), e che le stesse persone non percepiscano altro reddito oltre a pensione con importo non superiore a quello minimo dell' INPS, o vitalizio aventi causa dalla condizione di handicap e/o invalidità: riduzione del 15,00% . La riduzione si applica dall'anno successivo alla richiesta allegando la relativa certificazione.";
 - l'art.14, comma 4,
~~*"Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita il tributo è ridotto in misura del:*~~
 - ~~*a) 30,00% se la distanza dell'utenza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore o pari a 500 metri lineari (calcolati sulla strada carrozzabile) ma inferiore a 1000 metri lineari;*~~
 - ~~*b) 60,00% se la distanza dell'utenza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore o pari a 1001 metri lineari (calcolati sulla strada carrozzabile)."*~~viene sostituito come segue:
"Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita il tributo è ridotto in misura del 60,00% se la distanza dell'utenza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore o pari a 500 metri lineari (calcolati sulla strada carrozzabile).";
2. Di dare atto che il testo del Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi è quello allegato sotto la lettera "A" al presente atto ;
3. Di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art.13, comma 15, del D.L. n.201/2011 e dell'art.52 comma 2 del D.Lgs.446/1997;
4. Di dare atto che il Responsabile del Settore 2, Dott. Piazza Franco, è competente a porre in essere tutti gli atti connessi e conseguenti alla presente deliberazione;

5. Di dare atto che, salvo specifiche disposizioni normative speciali, contro il presente atto può essere proposto ricorso al TAR Toscana nel termine di decadenza di 60 giorni, può essere, altresì proposto Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di centoventi giorni

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione, espressa in forma palese per alzata di mano

Favorevoli	n.	15
Contrari	n.	0
Astenuti	n.	0
<hr/>		
Presenti	n.	15
Votanti	n.	15


DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di rendere più incisiva l'economicità e l'efficacia dell'azione amministrativa a mezzo di una accelerazione del procedimento.

All "A"

**COMUNE DI CASCIANA TERME
(Prov. di Pisa)**

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E
L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI
RIFIUTI E SUI SERVIZI**



Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 30.07.2013
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 11.11.2013

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto del Regolamento
- Art. 2 – Gestione e classificazione dei rifiuti
- Art. 3 – Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
- Art. 4 – Presupposti del tributo
- Art. 5 – Esclusioni
- Art. 6 – Determinazione della tariffa
- Art. 7 – Modalità di computo delle superfici
- Art. 8 – Maggiorazione per i costi dei servizi indivisibili

CAPO II – UTENZE DOMESTICHE

- Art. 9 – Utenze domestiche : quota fissa e quota variabile

CAPO III – UTENZE NON DOMESTICHE

- Art. 10 – Utenze non domestiche : quota fissa e quota variabile

CAPO IV – MODALITA' GESTIONALI

- Art. 11 – Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente
- Art. 12 – Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione del possesso, dell'occupazione o detenzione dei locali soggetti a TARES
- Art. 13 – Tributo comunale giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati

CAPO V – RIDUZIONI AGEVOLAZIONI

- Art. 14 – Riduzioni per utenze domestiche
- Art. 15 – Riduzioni per utenze non domestiche

CAPO VI – RISCOSSIONE – ACCERTAMENTI - SANZIONI

- Art. 16 – Riscossione
- Art. 17 – Funzionario responsabile
- Art. 18 – Controlli
- Art. 19 – Accertamenti
- Art. 20 - Contenzioso
- Art. 21 – Sanzioni e interessi
- Art. 22 – Riscossione coattiva
- Art. 23 – Rimborsi

CAPO VII – DISPOSIZIONE TRANSITORIE E FINALI

- Art. 24 – Norme transitorie e finali
- Art. 25 – Entrata in vigore

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446.
2. Disciplina l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi previsto dall'art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i, in particolare stabilendo condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione nonché le connesse misure in caso di inadempienza.

Art. 2. - Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, , nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), e) ed e) del presente comma.
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Art. 3 - Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutto il territorio comunale di Casciana Terme il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati al riciclo, al recupero e allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni, ai sensi della vigente normativa ambientale e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.

Art. 4 - Presupposti del tributo

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.
2. Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Art. 5 Esclusioni

1. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
2. Sono escluse dalla tassazione le superfici:
 - a. delle unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - b. destinate al solo esercizio di attività sportiva, fermo restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c. destinate esclusivamente e permanentemente a luogo di culto;
 - d. destinate a istituzioni scolastiche statali per le quali si applica l'art. 33-bis del D. L. 31.12.2007 n. 248 come convertito con L. 28.2.2008 n. 31;
 - e. ove si esercitano le funzioni e servizi propri dell'amministrazione comunale;
 - f. i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - g. le aree adibite esclusivamente al transito e alla sosta gratuita dei veicoli. Per gli impianti di distribuzione dei carburanti è determinata la superficie convenzionale di mq 20 per ciascuna pompa di erogazione;
 - h. le unità immobiliari in ristrutturazione o dichiarate inagibili. In tal caso il contribuente con apposita istanza, deve dare comunicazione di ciò all' Ufficio Tributi del Comune. Il Comune effettua il sopralluogo per verificare la sussistenza delle condizioni di fatto dichiarate dal contribuente. La non assoggettabilità a tassazione decorre dal mese successivo a quello di ricezione dell'istanza da parte dell'Ufficio Tributi. Il contribuente è obbligato a comunicare all'Ufficio Tributi la cessazione delle condizioni di esclusione entro 60 giorni dal loro verificarsi. Nel caso in cui la ristrutturazione riguardi l'unità immobiliare ove il contribuente ha fissato la residenza anagrafica, questi è obbligato a dichiarare ove è domiciliato e a pagare il tributo per i rifiuti per l'unità immobiliare oggetto di domicilio.
3. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
4. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
6. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è dovuta limitatamente al periodo dell'anno nel quale si verificano le condizioni di cui all'art.4 comma 2.

Art. 6 - Determinazione della tariffa

1. La gestione dei rifiuti, attività "di pubblico interesse", comprende la raccolta, il trasporto, il riciclaggio, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, nonché lo spazzamento stradale.
2. Il servizio di gestione dei rifiuti è svolto con le modalità di cui al contratto di servizio stipulato con il gestore.
3. La tariffa è determinata sulla base del metodo normalizzato approvato con D.P.R. 27.04.1999, n. 158, come integrato dal presente Regolamento, suddivisa in quota fissa e quota variabile ed articolata in utenze domestiche e non domestiche.
4. La quota del tributo destinata a coprire i costi del servizio di gestione dei rifiuti (di seguito denominata "tariffa") è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
5. Sulla base dei dati relativi al costo del servizio viene redatto il piano finanziario. Il comune provvede a trasmettere il piano finanziario all'autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Costa di cui alla L. R.T. n. 69/2011 per la sua approvazione.
6. Il Consiglio comunale, approva il piano finanziario, delibera le tariffe in conformità al detto piano a valere per l'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione si intende prorogata la tariffa precedentemente deliberata ed in vigore.
7. La ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.

Art. 7 - Modalità di computo delle superfici

1. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il presente regolamento.
2. In via provvisoria, così come disposto dall'art.1 comma 387 lettera c) della L. 228/2012, la superficie tassabile dei locali, corrisponde a quella calpestabile.
3. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie di commisurazione del tributo è costituita da quella calpestabile dei locali suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. Per le altre unità immobiliari, la superficie di commisurazione del tributo è pari a quella calpestabile, con esclusione di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. La superficie calpestabile viene misurata come segue:
 - a) la superficie dei locali assoggettabile a tariffa è misurata al netto dei muri, pilastri, ed escludendo i balconi e le terrazze;
 - b) la superficie delle aree esterne assoggettabile a tariffa delle utenze non domestiche è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica;
 - c) nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato;
 - d) per i locali o le aree ove si svolgono attività produttive, commerciali o di servizi, e nei quali si producono anche rifiuti speciali non assimilati o pericolosi, al cui smaltimento il produttore provvede direttamente, e per i quali sia difficoltoso individuare con precisione quelli ove si producano esclusivamente rifiuti speciali non assimilati o pericolosi, si presume che la superficie, ai fini dell'applicazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa, sia determinata in modo forfettario.

La misura della superficie per ciascuna delle sottoelencate attività è definita in misura percentuale rispetto alla superficie calpestabile:

1) Officine meccaniche, riparazione auto, moto, cicli, macchine agricole, elettrauto	50%
2) Officine di carpenteria metallica e prefabbricati in genere	70%
3) Tipografie artigiane	60%
4) Autocarrozzerie	50%
5) Produzione di Ceramiche	70%
6) Decorazione, molatura vetro	70%
7) Falegnamerie	70%
8) Laboratori di analisi, di odontotecnico e di veterinario	70%
9) Gommisti	70%
10) Calzaturifici	70%
11) Galvanotecnica e verniciature	70%
12) Lavanderie	70%
13) Locali dell'industria chimica per la produzione di beni e prodotti	70%
14) Locali dell'industria tessile	70%
15) Ospedali, Case di cura e di riposo	70%
16) Cantine e frantoi con carattere industriale	70%
17) Laboratori fotografici	70%
18) Florovivaismo	70%

L'utente deve produrre all'Ufficio Tributi idonea documentazione comprovante lo smaltimento a termini di legge dei rifiuti speciali non assimilati o pericolosi.

La documentazione deve essere prodotta all'atto della dichiarazione di cui all'art. 12, oppure all'atto della richiesta di applicazione del presente articolo, e comunque dietro richiesta per iscritto dell'Ufficio Tributi. La tariffa è applicata a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della richiesta. La riduzione prevista sulla parte di superficie dove si producono rifiuti speciali non assimilati verrà applicata a partire dal mese successivo.

In fase di prima applicazione del tributo, sono utilizzati i dati e gli elementi provenienti dalle denunce presentate ai fini della tassa smaltimento rifiuti; l'Ufficio Tributi può, tuttavia, richiedere tutte le eventuali informazioni mancanti per la corretta applicazione del tributo.

Il contribuente deve presentare la dichiarazione di cui all'art. 12 entro il 31.10.2013 nel caso in cui la denuncia presentata ai sensi della tariffa dei rifiuti non risponda, anche solo in parte, alle disposizioni del presente regolamento.

Art. 8 – Maggiorazione per i costi dei servizi indivisibili

1. Alla tariffa determinata in base alle disposizioni di cui agli articoli precedenti, si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato come previsto dall'Art.14, comma 13, D.L.201/2011, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del comune.
2. La predetta maggiorazione è dovuta dalle utenze domestiche e non domestiche, comprese le utenze soggette al tributo giornaliero, in misura pari al prodotto tra l'aliquota vigente stabilita e la superficie soggetta al tributo comunale sui rifiuti.

CAPO II - UTENZE DOMESTICHE

Art. 9 - Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile

1. Per "utenza domestica" si intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze.

2. Per le utenze domestiche la tariffa è applicata in via prioritaria a carico dell'intestatario maggiorenne del foglio di famiglia anagrafico, nel caso in cui l'occupante i locali sia ivi residente, o, negli altri casi, a carico del maggiorenne che ha comunque a disposizione i locali.

3. Per i nuclei familiari residenti nel Comune, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici.

Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

4. Per le unità immobiliari a uso abitativo e le relative pertinenze occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà e che sono tenuti a denunciare al soggetto gestore lo stato di fatto di convivenza di più nuclei familiari.

5. Per le utenze domestiche tenute a disposizione è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche occupate da residenti, considerando il numero di occupanti dichiarati dall'utente nella dichiarazione di cui all'art. 12. In mancanza del numero di occupanti dichiarato dall'utente si assume il nucleo di due, salva la possibilità dell'Ufficio Tributi di accertare il diverso numero di occupanti.

6. Ai sensi del D.P.R. n. 158/1999, la quota fissa della tariffa dell'utenza domestica è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretta con un coefficiente K_a , stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza.

7. Ai sensi del D.P.R. n. 158/1999, la quota variabile della tariffa applicata alle utenze domestiche è data dalla quota variabile unitaria, corrispondente al rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare, moltiplicata per il costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche, corretta con un coefficiente K_b , stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza.

CAPO III - UTENZE NON DOMESTICHE

Art. 10 - Utenze non domestiche: quota fissa e quota variabile

1. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diversi dall'uso abitativo, classificati sulla base del D.P.R. n. 158/1999.

2. Ai fini dell'applicazione della tariffa i locali e le aree delle utenze non domestiche sono classificate in relazione alla loro destinazione d'uso tenuto conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee.

3. La quota fissa della tariffa dell'utenza non domestica è data dal prodotto della quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze non domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle medesime utenze, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione K_c stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza.

4. La quota variabile della tariffa applicata alle utenze non domestiche è data dal prodotto del costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione K_d stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza.

5. Il Comune, attraverso il proprio ufficio SUAP trasmette le variazioni delle attività produttive intervenute, con cadenza mensile all'Ufficio Tributi.

CAPO IV - MODALITA' GESTIONALI

Art. 11 - Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente

1. Sul tributo comunale sui rifiuti, ai sensi dell'art.14, c. 28, del D. L. 201/2011 e s.m.i., si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale è calcolato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia, sull'importo del tributo comunale, esclusa la maggiorazione di cui all'art. 7, e viene riscosso dal Comune secondo le modalità di riscossione del tributo principale.
3. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.

Art. 12 - Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione del possesso, dell'occupazione o detenzione dei locali soggetti a TARES.

1. I soggetti che occupano, detengono o possiedono i locali o le aree scoperte, anche se esenti dal tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, devono presentare apposita dichiarazione all'Ufficio Tributi entro 60 giorni:

- a) dall'inizio dell'occupazione, detenzione o possesso;
- b) dalla variazione sull'immobile o dalle condizioni soggettive;
- c) dalla cessazione del possesso, dell'occupazione o detenzione.

Nel caso di locali in multiproprietà e di centro commerciale integrato è l'amministratore, o comunque il soggetto che gestisce i servizi comuni, ad ottemperare all'obbligo di dichiarazione, e lo stesso è responsabile del versamento del tributo, ferma rimanendo la responsabilità solidale dei multiproprietari e dei possessori o detentori dei locali che costituiscono il centro commerciale integrato.

La dichiarazione per le utenze domestiche deve contenere:

- a) le generalità dell'utente e la sua residenza;
- b) il codice fiscale;
- c) l'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e bollettini di pagamento, l'indirizzo di posta elettronica e, dove dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata;
- d) l'ubicazione dell'immobile cui si riferisce la dichiarazione: indirizzo incluso il numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno;
- e) il titolo qualificativo dell'occupazione (proprietà, locazione, ...);
- f) gli identificativi catastali dei locali e delle aree occupate (foglio, particella, subalterno), nonché le relative superfici calpestabili;
- g) il numero degli occupanti l'immobile nel caso in cui in esso non vi siano soggetti che vi hanno fissato la residenza, oppure le generalità dei componenti i nuclei familiari nel caso in cui due o più nuclei familiari vi abbiano fissato la residenza. L' Ufficio Tributi, acquisite dall'ufficio anagrafe del comune le variazioni dei nuclei familiari, provvede ad aggiornare il numero dei componenti nella banca dati per la determinazione della tariffa;
- h) l'indicazione se trattasi di più nuclei coabitanti;
- i) in caso di dichiarazione iniziale, la data di inizio occupazione o conduzione dei locali e delle aree e le generalità e la residenza, oppure la denominazione sociale o la ragione sociale e la sede, del soggetto dal quale è stato ricevuto l'immobile;
- j) in caso di dichiarazione di variazione, l'indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione;
- k) in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine occupazione dei locali e delle aree, le generalità e la residenza, oppure la denominazione sociale o la ragione sociale e la sede, del

soggetto cui è stato rilasciato l'immobile, nonché il nuovo indirizzo presso il quale ricevere eventuali comunicazioni;

l) la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione.

La dichiarazione per le utenze non domestiche deve contenere:

- a) la ragione sociale, la sede o il domicilio fiscale, e le generalità complete di una delle persone che hanno la rappresentanza;
- b) il codice fiscale e la partita IVA;
- c) l'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e bollettini di pagamento, l'indirizzo di posta elettronica e, dove dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata;
- d) l'ubicazione dell'immobile cui si riferisce la dichiarazione: indirizzo incluso il numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno;
- e) il titolo qualificativo dell'occupazione (proprietà, locazione, ...);
- f) gli identificativi catastali dei locali e delle aree occupate (foglio, particella, tipo particella, subalterno), nonché le relative superfici calpestabili specificando per ciascuna di esse l'attività che vi è svolta;
- g) il tipo di attività svolta e il codice ATECO relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCLIAA o dagli ordini professionali;
- h) in caso di dichiarazione iniziale, la data di inizio occupazione o conduzione dei locali e delle aree e le generalità e la residenza, oppure la denominazione sociale o la ragione sociale e la sede, del soggetto dal quale è stato ricevuto l'immobile;
- i) in caso di dichiarazione di variazione, l'indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione;
- j) in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine occupazione dei locali e delle aree, le generalità e la residenza, oppure la denominazione sociale o la ragione sociale e la sede, del soggetto cui è stato rilasciato l'immobile, nonché il nuovo indirizzo presso il quale ricevere eventuali comunicazioni;
- k) la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione.

3. La decorrenza della tariffa per inizio occupazione, variazione e cessazione, ha effetto dal mese successivo a quello in cui si è verificato il relativo evento.

4. La dichiarazione di cui al comma 1 è redatta sugli apposti modelli, ed ha effetto anche per gli anni successivi, qualora gli elementi impositivi rimangano invariati, ad eccezione di agevolazioni ed esenzioni.

5. Il caso di variazione delle condizioni riferite ai dati dichiarati comporta obbligo per il contribuente di presentare una dichiarazione entro 60 giorni dalla variazione medesima.

6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno già presentato la dichiarazione ai fini della tassa smaltimento rifiuti sono esonerati dall'obbligo di presentare una nuova dichiarazione, fatto salvo quanto disposto dal comma 1, lettere b) e c).

Art. 13 - Tributo comunale giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati

1. E' istituito il tributo comunale giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati dovuto, in base a tariffa giornaliera, dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio.

2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae, anche in modo discontinuo, per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione, rapportando a giorno la tariffa annuale attribuita alla categoria prevista dal D.P.R. n. 158/1999.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto mediante il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa o canone di occupazione

temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

CAPO V - RIDUZIONI AGEVOLAZIONI

Art.14 Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune e da apposita dichiarazione sostitutiva per i non residenti: riduzione del 15,00 %;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30,00 %;
- c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30,00 % ;
- d) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30,00 %;
- e) per le utenze domestiche che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani con trasformazione biologica mediante composte, è prevista la riduzione della quota variabile della tariffa nella misura del 15,00 %. La richiesta di praticare il compostaggio deve essere presentata dall'utente all'Amministrazione Comunale. La riduzione decorre dall'anno successivo a quello in cui è stato consegnato il bio-composter. La verifica della pratica del compostaggio da parte dell'utente è effettuata nel corso degli anni dall'amministrazione comunale oppure da soggetto terzo individuato dalla stessa amministrazione comunale.
- f) contribuenti nel cui nucleo familiare siano presenti persone portatrici di handicap, ai sensi della L. 104/1992, o con invalidità al 100% (o persone a cui è stata riconosciuta la condizione di non autosufficienza ai sensi della L.18/1980), e che le stesse persone non percepiscano altro reddito oltre a pensione con importo non superiore a quello minimo dell' INPS, o vitalizio aventi causa dalla condizione di handicap e/o invalidità: riduzione del 15,00% . La riduzione si applica dall'anno successivo alla richiesta allegando la relativa certificazione.

2. Le riduzioni di cui al presente articolo decorrono dall'anno successivo alla presentazione di apposita istanza ed allo stesso modo cessano di avere effetti dall'anno successivo alla dichiarazione del venir meno dei requisiti previsti.

3. La tariffa è dovuta per intero in caso di sospensione del servizio per imprevedibili impedimenti organizzativi o per causa forza maggiore a condizione che l'interruzione non abbia durata continuativa superiore a 3 giorni. In caso contrario la parte variabile della tariffa è ridotta di 1/365 per ogni giorno intero di interruzione.

4. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita il tributo è ridotto in misura del 60,00% se la distanza dell'utenza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore o pari a 500 metri lineari (calcolati sulla strada carrozzabile).

5. Per i conferimenti al Centro di Raccolta, la tipologia di rifiuti e il relativo bonus applicabile, sono quelli stabiliti dalla delibera di Giunta Comunale n.64 del 31/08/2011.

Art.15 Riduzioni per le utenze non domestiche

1. Per le utenze non domestiche, i locali e le aree scoperte, pubbliche e private, adibite ad attività stagionale occupate o condotte in via non continuativa per un periodo inferiore a 183 giorni risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, si applica la tariffa della categoria corrispondente. Sul totale della tariffa verrà applicato un coefficiente di riduzione pari al 30%.

La riduzione di cui al comma precedente, calcolata a consuntivo, comporta il rimborso dell'eccedenza pagata o la compensazione all'atto dei successivi pagamenti.

2. Per i conferimenti al Centro di Raccolta, la tipologia di rifiuti e il relativo bonus applicabile, sono quelli stabiliti dalla delibera di Giunta Comunale n.64 del 31/08/2011.

CAPO VI – RISCOSSIONE – ACCERTAMENTI - SANZIONI

Art. 16 - Riscossione

1. La gestione, l'accertamento e la riscossione, sia spontanea che coattiva, del tributo sono gestiti direttamente dall'Ufficio Tributi dell'ente in osservanza delle convenzioni vigenti.

2. Il versamento del tributo comunale per l'anno di riferimento è effettuato in quattro rate con scadenza stabilita contestualmente alla deliberazione di approvazione delle tariffe. Per l'anno 2013 sia il numero delle rate che le relative scadenze saranno stabilite nella deliberazione di Consiglio Comunale.

Ai fini della riscossione spontanea del tributo:

a) è elaborata una lista di carico dei contribuenti, sulla base del contenuto delle dichiarazioni spontanee e dall'esito degli accertamenti notificati con cui viene liquidato ordinariamente il tributo dovuto, salvi successivi interventi di riliquidazione di singole posizioni a seguito di presentazione di dichiarazioni di variazione o cessazione nel restante corso dell'anno;

b) sono emessi uno o più avvisi bonari di liquidazione del tributo in modo tale da coprire l'intero periodo solare dell'obbligazione tributaria, nel rispetto delle scadenze di versamento sopraindicate. Nel caso in cui non siano state approvate le tariffe relative all'anno di competenza, il tributo è liquidato sulla base delle tariffe in vigore l'anno precedente, con conseguente conguaglio in caso di approvazione delle tariffe successiva all'invio dell'avviso bonario. Gli avvisi bonari di liquidazione sono spediti presso la residenza e/o la sede legale del soggetto passivo, o altro recapito segnalato dallo stesso, tramite servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria.

3. Ai contribuenti non in regola con il pagamento del tributo, è notificato un sollecito di pagamento.

4. I termini e le modalità di pagamento sono indicati nel sollecito di pagamento. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso bonario di liquidazione non esime il contribuente dal versare la tariffa. Resta a carico del contribuente stesso l'onere di richiedere in tempo utile la liquidazione del tributo.

5. L'avviso bonario di liquidazione ed il sollecito di pagamento sono determinati sulla base dei dati risultanti all'Ufficio Tributi (numero di componenti, superfici ecc.) e contengono i conguagli dei periodi precedenti.

6. In caso di omesso o insufficiente pagamento dell'avviso bonario, è notificato al contribuente l'avviso di liquidazione del tributo da corrispondere in unica soluzione.

7. Ai sensi dell'art. 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, non si procede all'emissione delle bollette o all'effettuazione dei rimborsi qualora l'ammontare annuo del tributo risulti inferiore ai 12 euro. La somma di cui sopra s'intende comprensiva di tributo provinciale, eventuali sanzioni ed interessi mentre non comprende le spese amministrative e di notifica.

8. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano al tributo giornaliero di cui all'art. 12 del presente Regolamento.

9. Le variazioni nell'utenza o nei costi del servizio, che comportano modificazioni nel Piano finanziario dell'anno di riferimento, devono essere conteggiate nel Piano finanziario entro l'esercizio successivo. In tali variazioni si intendono ricomprese anche quelle derivanti dalle attività di controllo svolte ai sensi dell'art. 17.

Art. 17 - Funzionario responsabile

1. L'Amministrazione Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, compresa la determinazione dell'eventuale rimborso da comunicare al comune e al contribuente, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 18 - Controlli

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
3. Il funzionario responsabile effettua tutte le verifiche ed i controlli relativi alle comunicazioni, nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune, compresi:
 - a) l'invito agli utenti a trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte ed il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD);
 - b) l'invio agli utenti di questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;
 - c) l'invito all'amministratore di condominio di cui all'art. 1117 del codice civile o al soggetto responsabile del pagamento previsto dall'art. 5 comma 4 e dall'art. 7 comma 3 a trasmettere l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio, alla multiproprietà ed al centro commerciale integrato con obbligo di restituzione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Dell'esito delle verifiche effettuate è data comunicazione agli interessati, con invito a questi ultimi di restituire entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento, copia della lettera firmata per accettazione. Nello stesso termine, l'utente può fornire ulteriori elementi che, se riconosciuti validi, producono l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata.

Art. 19 - Accertamenti

1. Il funzionario responsabile procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni e dei parziali o omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso di accertamento, ai sensi dell'art. 1, commi 161 e 162, della Legge 296/2006.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio, di cui ai commi precedenti, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.
3. Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, il responsabile del tributo può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998. In tale caso procede a darne idonea informazione al contribuente.
4. Gli avvisi di accertamento, ai sensi dell'art. 1, comma 162, della Legge 296/2006, sottoscritti dal funzionario responsabile per la gestione del tributo devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati e devono contenere gli elementi identificativi:
 - del contribuente;
 - dei locali, delle aree e le loro destinazioni;
 - dei periodi, degli imponibili o dei maggiori imponibili accertati;
 - della tariffa applicata e relativa deliberazione.
5. Gli avvisi di accertamento devono inoltre contenere:
 - l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
 - il nominativo del responsabile del procedimento, nel caso sia diverso dal funzionario responsabile;
 - l'indicazione dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela.
 - l'indicazione delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere.

6. Qualora il funzionario responsabile del tributo, d'ufficio o su istanza del soggetto interessato, ritenga errato, in tutto o in parte, l'accertamento notificato al contribuente può provvedere, indicandone i motivi, ad annullarlo o a riformarlo, previa comunicazione all'interessato.
7. Gli avvisi di accertamento sono maggiorati degli interessi legali e delle spese di notifica.

Art. 20 - Contenzioso

1. In materia di contenzioso si applicano le norme del D.Lgs. 546/1992 del Contenzioso tributario.

Art. 21 - Sanzioni e interessi

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo è emesso, ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 472/1997, l'atto di contestazione a carico del contribuente con la relativa applicazione della sanzione di cui all'art. 13 del D. Lgs. 471/1997.
2. In caso di omessa o infedele dichiarazione, mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 37 dell'art. 14 del D.L. 201/2011, è emesso, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 472/1997, l'atto di accertamento con la relativa applicazione delle sanzioni previste dai commi 40, 41, 42 e 43 dell'art. 14 del D.L. 201/2011.
3. Sulle somme dovute a titolo di tributo si applicano gli interessi legali di cui all'art. 1284 c.c.

Art. 22 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è svolta dall'ufficio di riscossione coattiva dell'Unione Valdera come da convenzione vigente.
2. Le spese di procedura per la riscossione coattiva sono a carico del contribuente.

Art. 23 – Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere all'Ufficio Tributi del Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno dalla data dell'eseguito versamento ovvero, in caso di errore non imputabile al soggetto gestore del servizio, dalla richiesta di rimborso.
3. Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza dell'importo addebitato rispetto a quanto dovuto, o di importo addebitato riconosciuto non dovuto, il Funzionario responsabile dispone la compensazione ovvero il rimborso d'ufficio.

CAPO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 24 – Norme transitorie e finali

1. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 14, comma 46, del D.L. 201/2011 è soppressa l'applicazione della TARSU. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.
2. Per la prima applicazione del tributo si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini della TARSU, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. I suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'Ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.
3. In sede di prima applicazione del tributo il numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze domestiche viene determinato in base alle risultanze dell'Ufficio Anagrafe.
4. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dalla banca dati TARSU.

5. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente Regolamento concernenti il tributo comunale su rifiuti e servizi, si applicano le disposizioni di legge e del vigente Regolamento delle entrate e le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Art. 25 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a norma di legge ed è applicato a partire dal primo di gennaio dell'anno 2013.

OGGETTO: DELIBERA C.C. N.30 DEL 30.07.2013 REGOLAMENTO TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES) APPROVAZIONE - MODIFICHE.

Visto ai sensi dell'art.49, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 si esprime:

parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica da parte del responsabile del Settore interessato

Il Responsabile del Settore

SETTORE 2° CONTABILITÀ, BILANCIO - SERVIZI GENERALI
IL FUNZIONARIO
(Dr. FRANCO PIAZZA)

parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile da parte del Responsabile di Ragioneria

Il parere di regolarità contabile non necessario in quanto il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'Ente da parte del Responsabile di Ragioneria

Li, 11/11/2013



Il Responsabile di Ragioneria

UFF. RAGIONERIA E SERVIZI FINANZIARI
IL FUNZIONARIO
(Dr. FRANCO PIAZZA)

COMUNE DI CASCIANA TERME
 Provincia di Pisa

Verbale del 11/11/2013

Oggetto: Parere sulla proposta di deliberazione di Modifica al Regolamento TARES Comune di Casciana Terme

Vista la deliberazione n. 30 del 30/07/2013 con la quale viene approvato un nuovo Regolamento TARES ai sensi di quanto disposto dall'art. 14 del D.L. 06/12/2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011 n. 214, istitutivo a decorrere dal 01/01/2013 del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

Vista la proposta di deliberazione-di modifica al Regolamento Tares;

Avuti i chiarimenti richiesti e visionata la relativa documentazione;


Considerato che il responsabile dei Servizi Finanziari, Settore 2, Dott. Piazza Franco, ha espresso i pareri di regolarità tecnica e finanziaria ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

esprime

parere favorevole

11/11/2013

Il revisore unico
 Dott. Giovanni Zanoboni




Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO
f.to Giorgio Vannozzi

IL SEGRETARIO
f.to Dr.ssa Daniela Di Pietro

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio




ATTESTA

Che la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 comma IV del D.Lgs n. 267/2000

che la presente deliberazione in data odierna: *27/12/2013*
viene affissa all' Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124 , comma 1 D.Lgs 18.08.2000 n.267 e vi rimarrà fino al *01/01/2014*

Il Segretario Comunale
f.to Dr.ssa Daniela di Pietro

Che la presente copia, composta da n. *24* fogli, oltre agli Allegati, è CONFORME ALL'ORIGINALE conservato presso il servizio AFFARI GENERALI



Il Segretario Comunale
Dott.ssa Daniela Di Pietro

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
pubblicazione ai sensi dell' art.134 , c. III D.Lgs 18.08.2000 n.267

decorsi 10 giorni dalla

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Daniela Di Pietro